



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



Via F.M.Penna, 2
97018 SCICLI (RG)
CODICE FISCALE-PARTITA IVA: 00 080 070 881

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
PRONTA REPERIBILITA'**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14-02-2014

INDICE

ARTICOLO 1- OGGETTO	3
ARTICOLO 2- FINALITA' DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PRONTO INTERVENTO	3
ARTICOLO 4- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.P.R.	3
ARTICOLO 5- COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.P.R.	5
ARTICOLO 6- PROGRAMMAZIONE DEL S.P.R. - TURNAZIONI	5
ARTICOLO 7- SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO — EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'	5
ARTICOLO 8- ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.	6
ARTICOLO 9- TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'	6
ARTICOLO 10- TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI	7
ARTICOLO 11- INDIVIDUAZIONE ALTRE AREE DI PRONTO INTERVENTO	7
ARTICOLO 12- NORME FINALI	7
ARTICOLO 13- ENTRATA IN VIGORE	7

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

ARTICOLO 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità e pronto intervento per eventi urgenti ed imprevedibili, come meglio specificati all'art. 2.

ARTICOLO 2- FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Pronto Reperibilità, di seguito denominato S.P.R., costituisce servizio essenziale dell'Ente e come tale viene disciplinato, assumendo priorità rispetto a tutti gli altri servizi d'istituto del Comune.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune e del rispetto di leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.
3. E' esclusa dal S.P.R. ogni attività cui l'Ente possa adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.
4. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel servizio di turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
5. Tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alle attività ed esigenze relative alle aree di pronto intervento di cui ai successivi artt. 3 e 11..

ARTICOLO 3- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PRONTO INTERVENTO

1. Le aree di pronto intervento per le quali può essere predisposto il servizio di pronta reperibilità sono quelle di seguito individuate:
 - Protezione Civile
 - Lavori Pubblici
 - Manutenzioni ed Ecologia
 - Cimitero
 - Segnaletica.

ARTICOLO 4- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.P.R.

1. Il Servizio di Pronto Reperibilità è obbligatorio nei limiti e con le modalità previste nel presente regolamento.

2. Salvo diverso provvedimento del Sindaco, le funzioni di Responsabile del S.P.R. fanno capo al Responsabile del Servizio Protezione Civile.
3. Il Responsabile del S.P.R. riveste competenze di Coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi prestino la propria attività lavorativa presso il Servizio Protezione Civile.
4. Il Servizio di Pronto Reperibilità rientra tra le risorse attivabili dal C.O.C. (art. 16 del Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n. 35 del 22/03/2001 – Delibera di G.C. n. 350 del 17/11/2004 – Determina sindacale n. 37 del 23/11/2004 – Determina sindacale n. 44 del 9/09/2005).
5. Le squadre vengono formate su base volontaria. A tal fine il Responsabile del S.P.R. pubblica un avviso per acquisire le eventuali adesioni. Qualora non venga raggiunto il numero sufficiente per la composizione delle squadre o per la rotazione del personale ai sensi della normativa contrattuale vigente, il Responsabile del S.P.R., osservando il criterio di rotazione, individua i dipendenti che fanno parte del Servizio di Pronto Reperibilità e tra questi i capi squadra, a prescindere dalla struttura organizzativa ove di fatto il personale è assegnato.
6. Il S.P.R. viene espletato ricorrendo alla copertura dei turni con personale a tempo indeterminato e non, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente, salva diversa volontaria adesione degli interessati.
7. I lavoratori inclusi nel Servizio di Pronto Reperibilità, dotati dei profili professionali di cui al successivo comma 8, non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL e dalle disposizioni di servizio del Responsabile del suddetto Servizio.
8. Possono far parte delle squadre del S.P.R. i dipendenti, a prescindere dal Settore o Struttura Extrasettoriale ove sono assegnati, in possesso delle competenze ed abilità richieste in relazione al servizio e individuati dal Responsabile del S.P.R. tra i seguenti profili professionali, fatte salve eventuali specifiche professionalità acquisite con l'esperienza da parte di dipendenti che hanno aderito all'invito di cui al precedente comma 5:
 - Architetto;
 - Ingegnere;
 - Istruttore Direttivo Tecnico;
 - Istruttore Tecnico;
 - Assistente Tecnico Ecologia;
 - Assistente Tecnico Idraulico;
 - Assistente Tecnico Elettromeccanico;
 - Muratore;
 - Compressorista;
 - Conducente Macchine Operatrici;
 - Esecutore di Servizi Tecnici;
 - Fontaniere Impiantista;
 - Elettricista Impiantista;
 - Operaio Specializzato Segnaletica
 - Operaio N.U.;
 - Necroforo Custode.
9. Ciascuna squadra è composta da non più di cinque addetti tra quelli di cui il S.P.R. dispone. Tali addetti devono essere individuati nel seguente modo: n. 1 unità nell'ambito della

categoria D; n. 1 unità nell'ambito della categoria C e n. 3 unità nell'ambito delle categorie B od A.

10. Ogni squadra ha un suo capo squadra individuato dal Responsabile del S.P.R. nell'ambito delle unità di categoria D.
11. Il Responsabile del Servizio di pronta Reperibilità provvede a disciplinare nel dettaglio i turni di reperibilità e a gestire gli eventuali cambi di turno.
12. Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio. In caso di indisponibilità, per malattia o altro impedimento, ne dà immediata segnalazione al capo squadra che dispone per la sostituzione dello stesso su indicazione del Responsabile S.P.R.. In tal caso le rispettive indennità verranno proporzionalmente adeguate.
13. In caso di chiamata, il dipendente in reperibilità deve essere in grado di raggiungere il posto ove si sia verificata l'emergenza nel minor tempo possibile e comunque nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata.
14. Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi come sopra previsti, perde il diritto al compenso del relativo turno ed è soggetto a procedimento disciplinare.
15. Non possono essere assegnati al turno di servizio di reperibilità i dipendenti in congedo ordinario e straordinario e in congedo parentale.

ARTICOLO 5- COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.P.R.

1. Il S.P.R. opera dalle ore 00,00 alle ore 24,00, escluse le ore ordinarie e straordinarie di servizio, durante le quali gli interventi vengono gestiti direttamente dagli Uffici competenti. Tale limite potrà essere superato solo in caso di adesione volontaria dell'interessato alla sostituzione di altro addetto impossibilitato all'espletamento del proprio turno. In tal caso vale quanto riportato al comma 12 del precedente articolo per quanto riguarda il riproporzionamento delle rispettive indennità di reperibilità.

ARTICOLO 6- PROGRAMMAZIONE DEL S.P.R. - TURNAZIONI

1. Il S.P.R. viene programmato trimestralmente dal Responsabile.
2. Il prospetto dei turni di reperibilità viene trasmesso al personale incaricato, al Sindaco, alla Polizia Municipale ed al Servizio Gestione Economica del Personale.

ARTICOLO 7- SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO — EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.P.R., il capo squadra in turno sarà dotato di telefono cellulare, mentre gli altri operatori devono comunicargli il recapito telefonico al quale sono reperibili.
2. Il personale operativo dovrà indossare vestiario in regola con le norme di sicurezza.

ARTICOLO 8- ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.P.R., l'attivazione del servizio è stabilita dal capo squadra. Il medesimo, alla ricezione delle segnalazioni di emergenza, valuterà la situazione, adottando le misure ritenute più utili e opportune.
2. A tale scopo, verificata eventualmente la situazione sul luogo oggetto della segnalazione, il capo squadra predispone le modalità operative per risolvere l'emergenza attivando, se necessario, gli altri componenti della squadra. I componenti attivati dovranno raggiungere tempestivamente e, comunque, non oltre 30 minuti dalla chiamata, il luogo dell'intervento.
3. Per emergenze particolarmente complesse il capo squadra, sentito eventualmente il Responsabile del S.P.R., può richiamare in servizio anche altri addetti al S.P.R..
4. Il personale chiamato in servizio è tenuto a timbrare il badge presso la sede comunale più vicina al luogo dell'intervento. Nel caso ciò non sia possibile per oggettiva impossibilità, farà fede apposito modello compilato successivamente dall'interessato.
5. Ogni operazione della squadra di pronto intervento verrà registrata dal capo squadra su apposito modulo indicante: il soggetto che ha chiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivo. Il rapporto dovrà essere trasmesso entro il primo giorno lavorativo utile al Responsabile del S.P.R., che provvederà alla tempestiva trasmissione al Settore Affari Generali.

ARTICOLO 9- TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Il S.P.R. viene compensato secondo la misura stabilita dal CCNL – EE.LL..¹
2. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente nel giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica) e in giornata festiva infrasettimanale.
3. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente può scegliere di effettuare un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale, quindi il lavoratore dovrà comunque effettuare le 36 ore di lavoro, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana.
4. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
5. Per i titolari di P.O. che partecipano al S.P.R., l'indennità sarà ricompresa nell'indennità di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999.
6. L'indennità di reperibilità viene erogata mensilmente con riferimento ai turni effettuati nel mese precedente. Il Servizio Gestione Economica del Personale effettua il calcolo mensile dell'indennità di reperibilità per ogni dipendente addetto al servizio, per l'erogazione dei relativi compensi, sulla base delle relazioni mensili trasmesse dal responsabile del S.P.R. dalle quali dovranno risultare le ore effettive in turno.
7. I maggiori oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di reperibilità verranno finanziati ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999.

¹ Art. 23, c. 1 e 4, CCNL 14/09/2000, come integrato dall'art. 11 CCNL 05.10.2001.

ARTICOLO 10- TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI

1. Nel caso in cui il dipendente in reperibilità venga chiamato in servizio, si applicano le previsioni di cui all'art. 23, comma 5 e 24, commi 1, 2 e 3 del CCNL EE.LL. del 14/09/2000 e più specificatamente:
 - a) ove si tratti di prestazione lavorativa ricadente in periodo di reperibilità effettuata nel giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000 (un compenso pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) ed un riposo compensativo proporzionato alla durata della prestazione lavorativa;
 - b) nel caso di prestazione resa in periodo di reperibilità ricadente in giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.09.2000 (equivalente riposo compensativo oppure corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo);
 - c) qualora la prestazione sia effettuata in periodo di reperibilità in una ordinaria giornata lavorativa o anche in giorno feriale non lavorativo (di sabato), al lavoratore si applica la disciplina prevista dall'art. 24, comma 3, del CCNL del 14.09.2000.



ARTICOLO 11- INDIVIDUAZIONE ALTRE AREE DI PRONTO INTERVENTO

1. La Polizia Municipale, la Farmacia Comunale e lo Stato Civile sono individuate quale aree di pronto intervento per le quali i relativi responsabili, titolari di posizione organizzativa, possono predisporre servizi di pronta reperibilità.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 12- NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sostituisce tutte le precedenti norme regolamentari relative agli istituti disciplinati dai precedenti articoli.

ARTICOLO 13- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi della normativa vigente.